



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA REGIONALE *CAMPANIA TURISMO*  
N.40 DEL GIORNO 3 GIUGNO 2024

1

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 12, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. APPROVAZIONE.

\*\*\*\*\*

Il Direttore Generale dell'Agenda Regionale Campania Turismo, giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 28 del giorno 19 aprile 2024, domiciliato presso la sede legale dell'ente;

**PREMESSO** che:

- a) con Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18 e s.m.i. rubricata "*Organizzazione del sistema turistico in Campania*" è stata istituita l'Agenda regionale per la promozione del turismo della Campania, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- b) con deliberazione n. 33 del 25 gennaio 2024 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 dell'Agenda regionale CAMPANIA TURISMO, adottato con decreto direttoriale n. 492 del 31 ottobre 2023;

**CONSIDERATO** che:

- a) l'Agenda intende sostenere la realizzazione di progetti a valenza territoriale per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori della Regione Campania, attraverso l'erogazione di contributi secondo le disposizioni contenute in un apposito regolamento;
- b) l'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. dispone che "*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le*

*amministrazioni stesse devono attenersi”;*

c) l'articolo 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 impone alle amministrazioni la pubblicazione degli atti con cui sono preventivamente stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**RILEVATO che:**

a) alla luce di quanto sopra, per garantire un corretto utilizzo delle risorse finanziarie e assicurare i principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nei confronti dei soggetti beneficiari di contributi, si rende necessario approvare un apposito regolamento che disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle suddette agevolazioni finanziarie;

**VISTI:**

- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- il d.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33,
- la legge Regione Campania 08 agosto 2014, n. 18 del e ss.mm.ii;
- lo statuto ed i regolamenti dell'Agenzia;

**ACCERTATA** l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto per il dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (l. n. 191/2013 e D. lgs. 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii e d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dirigente dell'Area Amministrativa, costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa,

**DECRETA**

- di approvare il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, e l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Agenzia



[www.agenziacampaniaturismo.it](http://www.agenziacampaniaturismo.it) ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii, in materia di trasparenza.

LUIGI RICCIO  
*Luigi Riccio*

3

#### ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA - AMMINISTRATIVA

Si attesta, ai sensi della normativa vigente, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente decreto.

Il dirigente  
Ciro Adinolfi

*Ciro Adinolfi*



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI  
ED AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI  
QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

*(art. 12, Legge 7 agosto 1990, n° 241)*

*Approvato con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia regionale Campania Turismo n.40 del 3 giugno*

2024

## ARTICOLO 1

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 12 rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" della legge 7 agosto 1990, n° 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone fisiche, associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.

## ARTICOLO 2

L'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO (*di seguito solo "Agenzia"*), sulla base di avvisi a manifestare interesse e/o specifiche istanze, provvede, a seguito di apposita istruttoria ed in base ai fondi all'uopo appostati, alla eventuale concessione di contributi finanziari finalizzati alla promozione turistica del territorio campano, secondo i seguenti criteri:

1. che la finalità dell'iniziativa tenda a favorire lo sviluppo turistico del territorio campano e che i richiedenti dell'intervento siano soggetti residenti in Campania;
2. che l'iniziativa per cui si richiede l'intervento possa rientrare nell'ambito delle attività svolte dall'Agenzia in materia di promozione del turismo nella Regione Campania, e comunque interessi l'azione dell'ente;
3. che l'Agenzia possa esercitare una attenta e fattiva opera di controllo sull'utilizzo dei contributi richiesti con l'obbligo, da parte dei richiedenti, di presentare un'apposita relazione sulle attività realizzate ed un successivo consuntivo delle entrate e delle uscite, con allegazione della documentazione fiscalmente valida a copertura del contributo concesso, che permetta di verificare l'effettiva utilizzazione dei contributi concessi ed i risultati raggiunti.

## ARTICOLO 3

L'Agenzia può concedere contributi finanziari per favorire manifestazioni o iniziative di rilevanza turistica, in particolare, si intendono agevolare, nell'ambito delle disponibilità delle risorse finanziarie disponibili, quelle proposte che rientrino nei seguenti settori:

- a) turismo di svago;
- b) turismo culturale;
- c) turismo d'affari (*fiere, congressi, viaggi d'affari, viaggi incentive, etc*);
- e) turismo sociale;
- f) turismo all'aria aperta;

- g) turismo di studio;
- h) turismo scolastico;
- i) turismo balneare;
- l) turismo naturalistico.

#### ARTICOLO 4

I beneficiari dei contributi possono essere:

- a) associazioni culturali, associazioni di categorie, e altre associazioni legalmente riconosciute no-profit;
- b) enti pubblici o associazioni di enti pubblici;
- c) consorzi, società consortili o cooperative;
- d) organismi e istituzioni aventi finalità di promozione turistica e culturale.

Sono esclusi dalla concessione di contributi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

I soggetti beneficiari possono presentare domanda a condizione che:

- abbiano sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Campania;
- iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato per attività pertinente, oppure, in caso di non iscrizione, aver previsto nel proprio statuto lo svolgimento delle attività coerenti con quelle oggetto del presente regolamento, richiamate all'articolo 3;
- insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- insussistenza di contenzioni nei confronti dell'Agenzia e della Regione Campania;
- insussistenza di situazioni che comportino il divieto a contrarre con la P.A.;
- di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali, se obbligati;
- operino senza fini di lucro;
- svolgano attività di carattere promozionale del patrimonio turistico regionale;
- si impegnino a stipulare adeguata copertura assicurativa RCT nell'ambito dello svolgimento delle attività proposte;
- non abbiano stipulato e non stipulino nel periodo di attivazione del presente avviso altre convenzioni con l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO e/o con altri enti pubblici per l'attuazione del medesimo progetto, oggetto di finanziamento.

I requisiti di partecipazione sopra esplicitati devono essere posseduti sia in fase di presentazione del progetto che in fase di rendicontazione.

In caso di cooperazione tra più soggetti proponenti, i requisiti di partecipazione sopra esplicitati devono essere posseduti da ciascun associato.

#### ARTICOLO 5

I soggetti beneficiari dovranno presentare un progetto da realizzarsi in un arco temporale ben definito. Eventuali iniziative progettuali che saranno realizzate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso pubblico, possono essere ammesse a finanziamento, purché siano successivamente selezionate da una commissione giudicatrice e collocate in posizione utile in graduatoria e abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione, utilizzando i loghi istituzionali indicati dall'Agenzia. Qualora tali iniziative progettuali non dovessero essere utilmente collocate in graduatoria, non sarà erogato alcun finanziamento.

Non sono finanziabili progetti non rispondenti a specifica attività turistica e non saranno presi in considerazione eventi avviati prima della data di pubblicazione del relativo avviso.

#### ARTICOLO 6

L'Agenzia, per l'erogazione del contributo, provvede ad approvare appositi avvisi pubblici indicanti la documentazione da allegare all'istanza di partecipazione e di rendicontazione, il termine di presentazione della stessa, i criteri di assegnazione ed i corrispondenti punteggi, la misura e le modalità di erogazione del contributo, la qualificazione delle spese ammissibili e non ammissibili e la documentazione fiscale da allegare.

#### ARTICOLO 7

L'avviso pubblico unitamente al fac-simile dell'istanza e agli allegati, approvati con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia, saranno reperibili e scaricabili sul sito istituzionale dell'Agenzia [www.agenziacampaniaturismo.it](http://www.agenziacampaniaturismo.it).

L'istanza di partecipazione, a firma del legale rappresentante, comprensiva dei relativi allegati quale parte integrante della stessa, costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e *ss.mm.ii.* e dovrà essere presentata tramite la piattaforma *e-procurement* dell'Agenzia.

#### ARTICOLO 8

Costituiscono cause di inammissibilità:

- a) la mancata presentazione della domanda nonché il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della stessa secondo le modalità stabilite al precedente articolo 7 del presente regolamento;
- b) la mancata presentazione delle regolarizzazioni e integrazioni alla domanda richieste eventualmente dall'Agenzia con l'attivazione del soccorso istruttorio oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta;
- c) la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti all'articolo 2 del presente regolamento;
- d) il mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 4 del presente regolamento.

Qualora la domanda sia corredata da documentazione incompleta o che necessiti di chiarimenti rispetto a quanto richiesto, il responsabile del procedimento potrà richiedere la regolarizzazione e/o integrazione documentale e/o chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nella documentazione ricevuta. Le regolarizzazioni e/o integrazioni dei documenti e/o i chiarimenti richiesti dall’Agenzia dovranno essere forniti entro il termine massimo perentorio di dieci giorni solari dal ricevimento della richiesta, pena l’inammissibilità della domanda.

#### ARTICOLO 9

Le istanze di partecipazione, pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte all’articolo 7, saranno esaminate da un’apposita commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale dell’Agenzia successivamente alla scadenza del termine per la ricezione delle domande.

La commissione esaminatrice procederà alla verifica preliminare delle proposte progettuali pervenute ed alla valutazione di ogni singolo progetto, sulla base dei criteri e corrispondenti punteggi, approvati mediante avvisi pubblici.

La proposta di graduatoria, predisposta dalla commissione esaminatrice, sarà approvata con decreto del Direttore Generale dell’Agenzia e pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.

La pubblicazione della graduatoria finale sul sito istituzionale dell’Agenzia varrà quale notifica ai soggetti proponenti a tutti gli effetti di legge.

#### ARTICOLO 10

Ogni contributo sarà finalizzato alla sola realizzazione della manifestazione o iniziativa per la quale è stato concesso.

#### ARTICOLO 11

I soggetti beneficiari sono tenuti ad informare tempestivamente tramite posta elettronica certificata (entro e non oltre 15 giorni solari dalla variazione intercorsa) l’Agenzia di eventuali variazioni relative alla rappresentanza legale e all’assetto giuridico dell’associazione.

#### ARTICOLO 12

I soggetti beneficiari dovranno:

- completare il progetto entro il termine che sarà stabilito nel successivo avviso;
- comunicare all’Agenzia le variazioni indicate al precedente articolo 11;
- comunicare formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l’attività. In caso di rinuncia al contributo o di sopravvenuto accertamento della mancanza di titolo per ricevere il finanziamento, l’Agenzia provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario;

- impegnarsi ad apporre il logo della Regione Campania ed eventuali altri loghi indicati dall'Agenzia su tutti i materiali informativi, pubblicitari, promozionali e di documentazione relativi al progetto presentato.
- farsi carico di tutte le concessioni, autorizzazione e/o invio delle segnalazioni necessarie. A titolo esemplificativo (richiesta di suolo pubblico, atto di concessione, etc.).

Le attività progettuali dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sollevando l'Agenzia da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento delle attività.

I soggetti beneficiari dovranno impegnarsi, inoltre, ad inviare all'Agenzia copia dei comunicati, dei materiali promozionali e di documentazione e degli inviti alle conferenze stampa relative alle attività previste nei progetti finanziati.

I beneficiari del contributo dovranno pubblicare nel proprio sito o portale, le informazioni relative al contributo ricevuto ai sensi dell'art. 1, commi 125-127, della legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

### ARTICOLO 13

L'Agenzia effettua un monitoraggio sull'attuazione e regolarità delle manifestazioni ed iniziative ammesse a contributo.

Procederà a verifiche amministrativo-contabili sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari.

Tutta la documentazione fiscale in originale che attesta i costi effettivamente sostenuti e i ricavi dovrà essere conservata dal beneficiario per un periodo non inferiore a anni 5.

### ARTICOLO 14

La tipologia di spese ritenute ammissibili e non ammissibili è approvata mediante avvisi pubblici.

L'Agenzia non prenderà in considerazione le istanze incomplete e/o presentate in maniera difforme a quanto stabilito nel presente Regolamento.

### ARTICOLO 15

L'Agenzia procederà alla revoca del contributo nei seguenti casi:

- esito negativo delle verifiche effettuate dall'Agenzia;
- qualora la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quanto indicato nella domanda di contributo;
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;
- negli altri casi di revoca del contributo previsti nel presente regolamento.



## ARTICOLO 16

L'Agenzia non prenderà in considerazione le domande incomplete e/o presentate in maniera difforme a quanto stabilito nel presente Regolamento.

## ARTICOLO 17

L'erogazione del contributo avverrà a seguito della presentazione, in copia conforme all'originale, della seguente documentazione:

- istanza di liquidazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante;
- relazione sulle attività svolte;
- materiali utilizzati per le attività di comunicazione con i loghi istituzionali previsti;
- bilancio consuntivo dell'iniziativa debitamente approvato;
- documentazione fiscalmente valida a copertura del finanziamento concesso;
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- comunicazione inerente alle coordinate bancarie intestate al beneficiario.

## ARTICOLO 18

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di approvazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.